SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. **65**.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;

Vista la direttiva (UE) 1148/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

Visto il regolamento (CE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2018/151/UE del 30 gennaio 2018 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 19, che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;

Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'interno, della difesa, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea.

2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:

a) l'inclusione nella strategia nazionale di sicurezza cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto;

b) la designazione delle autorità nazionali competenti e del punto di contatto unico, nonché del Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) in ambito nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I;

c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali relativamente all'adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con impatto rilevante;

d) la partecipazione nazionale al gruppo di cooperazione europeo, nell'ottica della collaborazione e dello scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea, nonché dell'incremento della fiducia tra di essi;

e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT nell'ottica di assicurare una cooperazione tecnico-operativa rapida ed efficace.

3. Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti di cui al presente decreto non si applicano alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, né ai prestatori di servizi fiduciari soggetti agli obblighi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e dalla direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI, del Consiglio.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate secondo quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, in particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono scambiate con la Commissione europea e con altre autorità competenti NIS solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.

6. Il presente decreto lascia impregiudicate le misure adottate per salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare le informazioni, nei casi in cui la divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali di sicurezza e di mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati.

7. Qualora gli obblighi previsti per gli operatori di servizi essenziali o i fornitori di servizi digitali di assicurare la sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi o di notificare gli incidenti siano oggetto di uno specifico atto giuridico dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di detto atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 2.
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente decreto è effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorità competente NIS, l'autorità competente per settore, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 7, comma 1;

b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, di cui all'articolo 8;

c) punto di contatto unico, l'organo incaricato a livello nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea;

d) autorità di contrasto, l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

e) rete e sistema informativo:

1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali;

3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione;

f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacità di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;

g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato, della tipologia di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, comma 2;

h) servizio digitale, servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo elencato nell'allegato III;

i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica che fornisce un servizio digitale;

l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;

m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure necessarie per l'identificazione, l'analisi e il contenimento di un incidente e l'intervento in caso di incidente;

n) rischio, ogni circostanza o evento ragionevolmente individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;

o) rappresentante, la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea espressamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi digitali che non è stabilito nell'Unione europea, a cui l'autorità competente NIS o il CSIRT Nazionale può rivolgersi in luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi del presente decreto;

p) norma, una norma ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

q) specifica, una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

r) punto di interscambio internet (IXP), una infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due sistemi autonomi indipendenti, principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet; un IXP fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi; un IXP non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo, né altera o interferisce altrimenti con tale traffico;

s) sistema dei nomi di dominio (DNS), è un sistema distribuito e gerarchico di *naming* in una rete che inoltra le richieste dei nomi di dominio;

t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS su internet;

u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi di dominio internet nell'ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD);

v) mercato online, un servizio digitale che consente ai consumatori ovvero ai professionisti, come definiti rispettivamente all'articolo 141, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di concludere contratti di vendita o di servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi informatici forniti dal mercato on line;

z) motore di ricerca on line, un servizio digitale che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

aa) servizio di *cloud computing*, un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili.

Art. 4.

Identificazione degli operatori di servizi essenziali

1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorità competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel territorio nazionale. Gli operatori che prestano attività di assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo umano sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I criteri per l'identificazione degli operatori di servizi essenziali sono i seguenti:

a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali;

b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi;

c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.

3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell'individuazione degli operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10.

4. Ai fini del comma 1, prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, lettera *a)*, sul territorio nazionale e in altro o altri Stati membri dell'Unione europea, le autorità competenti NIS consultano le autorità competenti degli altri Stati membri.

5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali.

6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato con le medesime modalità di cui al comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorità competenti NIS ed è comunicato al Ministero dello sviluppo economico.

7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni necessarie per la valutazione dell'attuazione del presente decreto, in particolare della coerenza dell'approccio in merito all'identificazione degli operatori di servizi essenziali.

8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:

a) le misure nazionali che consentono l'identificazione degli operatori di servizi essenziali;

b) l'elenco dei servizi di cui al comma 2;

c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati per ciascun settore di cui all'allegato II ed un'indicazione della loro importanza in relazione a tale settore;

d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da tale servizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, o all'importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*.

Art. 5.

Effetti negativi rilevanti

1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, le autorità competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali:

a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto interessato;

b) la dipendenza di altri settori di cui all'allegato II dal servizio fornito da tale soggetto;

c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza;

d) la quota di mercato di detto soggetto;

e) la diffusione geografica relativamente all'area che potrebbe essere interessata da un incidente;

f) l'importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.

2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di un incidente sono altresì considerati, ove opportuno, fattori settoriali.

Capo II

CONTESTO STRATEGICO E ISTITUZIONALE

Art. 6.

Strategia nazionale di sicurezza cibernetica

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.

2. Nell'ambito della strategia nazionale di sicurezza cibernetica, sono in particolare indicati, per la sicurezza di reti e sistemi informativi rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto:

a) gli obiettivi e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) il quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti;

c) le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato;

d) i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

e) i piani di ricerca e sviluppo;

f) un piano di valutazione dei rischi;

g) l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione.

3. Con la procedura di cui al comma 1 sono adottate linee di indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la strategia nazionale in materia di sicurezza cibernetica alla Commissione europea entro tre mesi dalla sua adozione. Può essere esclusa la trasmissione di elementi della strategia riguardanti la sicurezza nazionale.

Art. 7.

Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico

1. Sono designate quali Autorità competenti NIS per i settori e sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III:

a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;

b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalità di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) il Ministero della salute per l'attività di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;

e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.

2. Le Autorità competenti NIS sono responsabili dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III e vigilano sull'applicazione del presente decreto a livello nazionale esercitando altresì le relative potestà ispettive e sanzionatorie.

3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità competenti NIS con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11.

5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati.

6. Le autorità competenti NIS e il punto di contatto unico consultano, conformemente alla normativa vigente, l'autorità di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collaborano con essi.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella delle autorità competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicità.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Art. 8.

Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, già operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9 novembre 2018. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente massimo di trenta unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per i quali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.

4. Il CSIRT italiano assicura la conformità ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale.

5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.

6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalità di trattamento degli incidenti a questo affidati.

8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale.

9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché quelle svolte da Agenzia per l'Italia digitale in qualità di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Art. 9.

Cooperazione a livello nazionale

1. Le autorità competenti NIS, il punto di contatto unico e il CSIRT italiano collaborano per l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico di raccordo, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali competenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

2. Gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali inviano le notifiche relative ad incidenti al CSIRT italiano.

3. Il CSIRT italiano informa le autorità competenti NIS e il punto di contatto unico in merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai sensi del presente decreto.

Capo III
COOPERAZIONE

Art. 10.
Gruppo di cooperazione

1. Il punto di contatto unico partecipa alle attività del gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e, in particolare, contribuisce a:

a) condividere buone pratiche sullo scambio di informazioni relative alla notifica di incidenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 14;

b) scambiare migliori pratiche con gli Stati membri e, in collaborazione con l'ENISA, fornire supporto per la creazione di capacità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) discutere le capacità e lo stato di preparazione degli Stati membri e valutare, su base volontaria, le strategie nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e l'efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche;

d) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di sensibilizzazione e formazione;

e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione europea;

g) discutere le norme e le specifiche di cui all'articolo 17 con i rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee;

h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti;

i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al comma 4;

l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di istruzione e formazione, comprese le attività svolte dall'ENISA;

m) con l'assistenza dell'ENISA, scambiare migliori pratiche connesse all'identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti;

n) discutere modalità per la comunicazione di notifiche di incidenti di cui agli articoli 12 e 14.

2. Le autorità competenti NIS, attraverso il punto di contatto unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti, compresi i parametri di cui all'articolo 12, comma 8.

3. Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle autorità competenti NIS interessate, nonché al CSIRT, la partecipazione al gruppo di cooperazione.

4. Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.

Art. 11.
Rete di CSIRT

1. Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE.

2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a:

a) scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle capacità di cooperazione dei CSIRT;

b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente e i rischi associati, ad eccezione dei casi in cui lo scambio di informazioni potrebbe compromettere l'indagine sull'incidente;

c) scambiare e mettere a disposizione su base volontaria informazioni non riservate su singoli incidenti;

d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro Stato membro, discutere e, ove possibile, individuare un intervento coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello stesso Stato membro;

e) fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell'assistenza reciproca volontaria;

f) discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:

1) categorie di rischi e di incidenti;

2) preallarmi;

3) assistenza reciproca;

4) principi e modalità di coordinamento, quando gli Stati membri intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri;

g) informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie attività e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse sulla scorta della lettera *f)* e chiedere orientamenti in merito;

h) discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese quelle organizzate dall'ENISA;

i) formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa.

Capo IV

SICUREZZA DELLA RETE E DEI SISTEMI INFORMATIVI DEGLI OPERATORI DI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 12.

Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente.

2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuità di tali servizi.

3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10, nonché delle linee guida di cui al comma 7.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le autorità competenti NIS possono, se necessario, definire specifiche misure, sentiti gli operatori di servizi essenziali.

5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorità competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.

6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attività di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento.

7. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare un eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilità rispetto a quella derivante dall'incidente. Le autorità competenti NIS possono predisporre linee guida per la notifica degli incidenti.

8. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente si tiene conto in particolare dei seguenti parametri:

a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio essenziale;

b) la durata dell'incidente;

c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente.

9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano informa gli eventuali altri Stati membri interessati in cui l'incidente ha un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali.

10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali dell'operatore di servizi essenziali, nonché la riservatezza delle informazioni fornite nella notifica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.

11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano fornisce all'operatore di servizi essenziali, che effettua la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito della notifica stessa, nonché le informazioni che possono facilitare un trattamento efficace dell'incidente.

12. Su richiesta dell'autorità competente NIS o del CSIRT italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.

13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al comma 6, l'autorità competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato l'operatore dei servizi essenziali notificante, può informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un incidente in corso.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori di servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.

Art. 13.

Attuazione e controllo

1. Le autorità competenti NIS valutano il rispetto da parte degli operatori di servizi essenziali degli obblighi previsti dall'articolo 12, nonché i relativi effetti sulla sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

2. Ai fini del comma 1, gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a fornire all'autorità competente NIS:

a) le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b) la prova dell'effettiva attuazione delle politiche di sicurezza, come i risultati di un audit sulla sicurezza svolto dall'autorità competente NIS o da un revisore abilitato e, in quest'ultimo caso, metterne a disposizione dell'autorità competente NIS i risultati, inclusi gli elementi di prova.

3. Quando richiede le informazioni o le prove di cui al comma 2, l'autorità competente NIS indica lo scopo delle richieste specificando il tipo di informazioni da fornire.

4. A seguito della valutazione delle informazioni o dei risultati degli audit sulla sicurezza di cui al comma 2, l'autorità competente NIS può emanare istruzioni vincolanti per gli operatori di servizi essenziali al fine di porre rimedio alle carenze individuate.

5. Nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, l'autorità competente NIS opera in stretta cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

Capo V

SICUREZZA DELLA RETE E DEI SISTEMI INFORMATIVI DEI FORNITORI DI SERVIZI DIGITALI

Art. 14.

Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

1. I fornitori di servizi digitali identificano e adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta di servizi di cui all'allegato III all'interno dell'Unione europea.

2. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia, tali misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente e tengono conto dei seguenti elementi:

a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;

b) trattamento degli incidenti;

c) gestione della continuità operativa;

d) monitoraggio, audit e test;

e) conformità con le norme internazionali.

3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi di cui all'allegato III offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi.

4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorità competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio di cui all'allegato III che essi offrono all'interno dell'Unione europea.

5. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare la rilevanza di un eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilità rispetto a quella derivante dall'incidente.

6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo di cui all'articolo 12, comma 6.

7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti parametri:

a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in particolare gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la fornitura dei propri servizi;

b) la durata dell'incidente;

c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente;

d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio;

e) la portata dell'impatto sulle attività economiche e sociali.

8. L'obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora il fornitore di servizi digitali abbia accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto di un incidente con riferimento ai parametri di cui al comma 7.

9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una terza parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio che è indispensabile per il mantenimento di attività economiche e sociali fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto rilevante per la continuità di servizi essenziali dovuto ad un incidente a carico di tale operatore.

10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due o più Stati membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti.

11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio digitale nonché la riservatezza delle informazioni fornite.

12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui all'articolo 12, comma 6, l'autorità competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e, se del caso, le autorità competenti o i CSIRT degli altri Stati membri interessati, può informare il pubblico riguardo ai singoli incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un interesse pubblico alla divulgazione dell'incidente.

13. I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi agli obblighi di notifica di cui al comma 4.

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, non sono imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali.

15. Il presente capo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

Art. 15.

Attuazione e controllo

1. Nel caso in cui sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14 da parte dei fornitori di servizi digitali, l'autorità competente NIS può adottare misure di vigilanza *ex post* adeguate alla natura dei servizi e delle operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto degli obblighi può essere prodotta dall'autorità competente di un altro Stato membro in cui è fornito il servizio.

2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali sono tenuti a:

a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o più altri Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento principale o del rappresentante e le autorità competenti dei suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale assistenza e cooperazione può comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al comma 1.

Art. 16.

Giurisdizione e territorialità

1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali è comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.

2. Un fornitore di servizi digitali che non è stabilito nell'Unione europea, ma offre servizi di cui all'allegato III all'interno dell'Unione europea, designa un rappresentante nell'Unione europea.

3. Il rappresentante è stabilito in uno di quegli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante.

4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.

Capo VI

NORMAZIONE E NOTIFICA VOLONTARIA

Art. 17.

Normazione

1. Ai fini dell'attuazione armonizzata dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorità competenti NIS promuovono l'adozione di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia.

2. Le autorità competenti NIS tengono conto dei pareri e delle linee guida predisposti dall'ENISA, in collaborazione con gli Stati membri, riguardanti i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al comma 1, nonché le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.

Art. 18.

Notifica volontaria

1. I soggetti che non sono stati identificati come operatori di servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi da loro prestati.

2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT italiano applica la procedura di cui all'articolo 12.

3. Le notifiche obbligatorie sono trattate prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie.

4. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.

5. La notifica volontaria non può avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Poteri ispettivi

1. L'attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorità competenti NIS.

2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica, necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori che prestano attività di assistenza sanitaria, nonché in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.

Art. 20.

Autorità competente e regime dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le autorità competenti NIS di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, per i rispettivi settori e sottosettori di riferimento di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III, sono competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione è ridotta di un terzo se lo stesso fatto è commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione è ridotta di un terzo se lo stesso fatto è commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 3.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non ottempera agli obblighi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizio digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio fornito, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali dipendente da terze parti che fornisce servizi digitali per la fornitura di un servizio che è indispensabile per il mantenimento di attività economiche e sociali fondamentali, che ometta la notifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi digitali che non osserva gli obblighi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro.

9. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo nei casi regolati dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre del 1981, n. 689. La reiterazione determina l'aumento fino al triplo della sanzione prevista.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro per l'anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e più in generale le spese ICT sostenute per l'adeguamento dei sistemi informativi al presente decreto sono coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da 512 a 520, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 18 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

LORENZIN, *Ministro della salute*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *I*

(di cui all'art. 8)

REQUISITI E COMPITI DEI GRUPPI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT)

I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue:

1. Requisiti per il CSIRT

a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano.

b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi di supporto sono ubicati in siti sicuri.

c) Continuità operativa:

i. il CSIRT è dotato di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste in modo da facilitare i passaggi;

ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per garantirne l'operatività 24 ore su 24;

iii. il CSIRT opera in base a un'infrastruttura di cui è garantita la continuità. A tal fine è necessario che siano disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup.

d) Il CSIRT ha la possibilità, se lo desidera, di partecipare a reti di cooperazione internazionale.

2. Compiti del CSIRT

a) I compiti del CSIRT comprendono almeno:

i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale;

ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti;

iii. intervento in caso di incidente;

iv. analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché sensibilizzazione situazionale;

v. partecipazione alla rete dei CSIRT;

b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore privato;

c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l'adozione e l'uso di prassi comuni o standardizzate nei seguenti settori:

i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi;

ii. sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e delle informazioni.

ALLEGATO *II*

(di cui art. 3, comma 1, lettera g)

OPERATORI DI SERVIZI ESSENZIALI

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, comma 25-*terdecies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79, che esercita attività di «fornitura» quale all'articolo 2, comma 25-*sexies*, di tale decreto legislativo
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, comma 25-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79 ·
		Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, comma 25-*bis*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79
	b) Petrolio	Gestori di oleodotti
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
	c) Gas	Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera kk-*septies*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-*sexies*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-*quater*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-*nonies*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera kk-*decies*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Imprese di gas naturale ~~quale~~ quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale

2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, primo paragrafo, numero 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 72, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aeroporti quali definiti ~~a~~ all'articolo 72, comma 1, lettera a), di tale decreto-legge, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo quale definito all'articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
		Imprese ferroviarie quali definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
	c) Trasporto per vie d'acqua	compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia
		organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico

		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2013
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		Gestori delle sedi di negoziazione quali definite all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
		Controparte centrale quale definita all'articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
5. Settore sanitario	Istituti sanitari (compresi ospedali e cliniche private)	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
6. Fornitura e distribuzione di acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte della loro attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali
7. Infrastrutture digitali		IXP DNS TLD

ALLEGATO *III*

(di cui all'art. 3, comma 1, lettera h)

TIPI DI SERVIZI DIGITALI

1. Mercato online
2. Motore di ricerca online
3. Servizi di cloud computing

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259.

— La direttiva (UE) 1148/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, è pubblicata nella G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. L 194.

— Il regolamento (CE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, è pubblicato nella G.U.C.E. 28 agosto 2014, n. L 257.

— La direttiva (UE) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013, n. L 218.

— La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2018, n. L 26.

— Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2005, n. 173, è convertito, con modificazioni, dalla legge. 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2005, n. 177.

— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2014, n. 68.

— La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante:«Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187.

— Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2015, n. 253, è convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2015, n. 292.

— Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, S.O., è convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2012, n. 187, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante: «Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2011, n. 102.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, recante: «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2015, n. 284, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017: (Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2017, n. 87.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2011, n. 172.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche»:

«Art. 16-*bis (Sicurezza e integrità)*. – 1. Fatte salve le competenze dell'Autorità previste dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:

a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera *a)*, al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti;

b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrità secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b)*.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera *b)*, il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l'ENISA.

4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorità, può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera *b)*, sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente.

5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.».

«Art. 16-*ter (Attuazione e controllo)*. – 1.Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'art. 16-bissono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2.Ai fini del controllo del rispetto dell'art. 16-bisle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché;

b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3.Il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

4.Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorità, il mancato rispetto degliarticoli 16-biso16-terovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'art. 98, commi da 4 a 12.».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva 2013/40/UE, si veda nelle note alle premesse.

— La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 69.

— Si riporta il testo dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), pubblicato nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. C 326:

«Art. 346 *(ex art. 296 del* TCE). – 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera *b)*.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2005, n. 177:

«Art. 7-*bis (Sicurezza telematica)*. – 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli4e6della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2, deldecreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *dd)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»:

«Art. 1 *(Definizioni)*. – 1.Ai fini del presente Codice si intende per: a)-cc) (*Omissis*);

dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

(*Omissis*)».

— La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.

— Il regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.

— Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice de consumo:

«Art. 141.(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione) – 1.Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

b) «professionista»: il soggetto, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

(*Omissis*)».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante: «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro»:

«Art. 3 *(Definizioni)*. – 1.Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «assistenza sanitaria»: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

(*Omissis*)».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16-*bis* del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»:

«Art. 51 *(Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni)*. – 1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

1-*bis*. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2-*bis*. (abrogato).

2-*ter*. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.

2-*quater*. I soggetti di cui art. 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 7 *(Autonomia organizzativa)*. – 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-*bis*. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. – 1-13 (*Omissis*).

14.Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

(*Omissis*)».

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti normativi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:

«Art. 41-*bis (Fondo per il recepimento della normativa europea)*. – 1.Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti oc-

correnti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18G00092

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2018.

Autorizzazione al Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali relative al corso-concorso COA6 e a procedere alle relative assunzioni per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto l'art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'in-

terno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

Visto il decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, trasmesso con nota in pari data, n. 676, con cui il Ministero dell'interno - ex AGES, ha chiesto l'autorizzazione a bandire il sesto corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali (COA6);

Considerato che il numero dei candidati da ammettere alla frequenza del corso-concorso è previsto per 291 unità comprensivo del 30 per cento dei posti per cui si intende avviare le procedure di reclutamento è pari a 224 come precisato con il successivo decreto del 21 marzo 2018, n. 3174, trasmesso dal Ministero dell'interno - ex AGES, in pari data con nota n. 3175;

Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell'interno - ex AGES, ha comunicato che alla data del 17 gennaio 2018 risultano in servizio 3.175 segretari, di cui 2.901 titolari di sede, 172 in disponibilità, 58 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, 6 in utilizzo presso l'albo nazionale, 35 in aspettativa, 2 in distacco sindacale e 1 fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a 4.330;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell'interno - ex AGES, ha comunicato che vi sono 172 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a 1.429, di cui 1.001 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, 329 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, 72 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, 15 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e 12 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell'interno - ex AGES, ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a 1.155 unità, derivanti dalla differenza fra le 4.330 sedi di segreteria e i 3.175 segretari in servizio;

Vista la comunicazione inviata per posta elettronica in data 7 marzo 2018, acquisita con prot. DFP n. 17544 dell'8 marzo 2018, con la quale il Ministero dell'interno - ex AGES ha, tra l'altro reso noto il numero delle cessazioni verificatesi negli anni 2016 (120) e 2017 (167), specificando che residuano ancora 63 unità autorizzabili a valere sulle cessazioni dell'anno 2015 ed ha altresì comunicato che il dato previsionale delle cessazioni del biennio 2018-2019 si attesta intorno alle 200 unità;

Considerato che, in base al sopra richiamato art. 14, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, sono autorizzabili un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, e che, pertanto, la facoltà assunzionale del 2017 risulta essere pari 96 posti, quella del 2018 pari a 134 posti, che sommati alla residua disponibilità di 63 posti del 2016, danno una disponibilità totale pari a 293 unità;

Considerato che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2017 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per 224 unità di segretari comunali e provinciali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1066

18A03972

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2018.

Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'art. 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modifiche:

a) il paragrafo 8.4, è sostituito dal seguente:

«8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3) la gestione delle risorse umane;

4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.»;

b) dopo il paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

«8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.»;

c) dopo il paragrafo 11 è aggiunta l'appendice tecnica e l'esempio n. 1 - Struttura tipo di DUP semplificato:

APPENDICE TECNICA

Esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato :

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 20.. – 20..

COMUNE DI ………

(Provincia/Città Metropolitana di ……..)

SOMMARIO

PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del ________ n. ……
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. …..
di cui maschi n. ….
femmine n. …..
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. …
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. …
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. …
In età adulta (30/65 anni) n. …
Oltre 65 anni n. …

Nati nell'anno n. …
Deceduti nell'anno n. …
saldo naturale: +/- …
Immigrati nell'anno n. …
Emigrati nell'anno n. …
Saldo migratorio: +/- …
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. … abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. …
Risorse idriche: laghi n. … Fiumi n. …
Strade:
autostrade Km. …
strade extraurbane Km. …
strade urbane Km. …
strade locali Km. …
itinerari ciclopedonali Km. …

strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato SI ☐ NO ☐
Piano regolatore – PRGC - approvato SI ☐ NO ☐
Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI ☐ NO ☐
Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI ☐ NO ☐

Altri strumenti urbanistici (da specificare) …

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. …
Scuole dell'infanzia con posti n. …
Scuole primarie con posti n. …
Scuole secondarie con posti n. …
Strutture residenziali per anziani n. …
Farmacie Comunali n. …
Depuratori acque reflue n. …
Rete acquedotto Km. …
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. …
Punti luce Pubblica Illuminazione n. …
Rete gas Km. …
Discariche rifiuti n. …
Mezzi operativi per gestione territorio n. …
Veicoli a disposizione n. …
Altre strutture (da specificare) …

Accordi di programma n. … (da descrivere)

Convenzioni n. … (da descrivere)

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
………..

Servizi gestiti in forma associata
………

Servizi affidati a organismi partecipati
………

Servizi affidati ad altri soggetti
………

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:
____
____

Enti strumentali partecipati
____
____

Società controllate
____
____

Società partecipate
____
____

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

----

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente €.____________

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € …………….

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € …………….

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € …………….

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	*gg di utilizzo*	*Costo interessi passivi*
anno precedente	n.	€.
anno precedente – 1	n.	€.
anno precedente – 2	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	*Interessi passivi impegnati(a)*	*Entrate accertate tit.1-2-3-(b)*	*Incidenza (a/b)%*
anno precedente			
anno precedente – 1			
anno precedente – 2			

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	*Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)*
anno precedente	
anno precedente – 1	
anno precedente – 2	

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.______________, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.________ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.____________

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato
____
____

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri
____
____
____

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C			
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE			

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	*Dipendenti*	*Spesa di personale*	*Incidenza % spesa personale/spesa corrente*
anno precedente			
anno precedente – 1			
anno precedente – 2			
anno precedente – 3			
anno precedente – 4			

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha / non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

In caso di risposta negativa:

L'Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio __________

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:
____

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione[1], la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A)ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a ____
____

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno
____

Le politiche tariffarie dovranno ____

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno ____

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà ____
____
____

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente _________________
____
____

[1] Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di

____

____

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività

____

____

Altro……………………………………………

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

____

____

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

____

____

(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a
____
____

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
____
____

in relazione ai quali l'Amministrazione intende ____
____

C)RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà ______
____
____
____

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a
____
____
____

D)PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	*01*	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*02*	*Giustizia*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*03*	*Ordine pubblico e sicurezza*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*04*	*Istruzione e diritto allo studio*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*05*	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali* [i]

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***07***	***Turismo***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***13***	***Tutela della salute***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	***17***	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

………………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*18*	*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*19*	*Relazioni internazionali*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*20*	*Fondi e accantonamenti*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*50*	*Debito pubblico*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*60*	*Anticipazioni finanziarie*

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE	*99*	*Servizi per conto terzi*

……………………………………………………………………………………………

(descrivere solo le missioni attivate)

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio ____
____
____
____

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

____

Società controllate

____

Eventuale
Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

____

Società partecipate

____

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

……………………………………………………………………………………………………

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 18 maggio 2018

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO

Il Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
NADDEO

18A03970

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 2018.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per le attività di ispezione e di certificazione sul lavoro marittimo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo che prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave e gli importi

delle relative tariffe sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le spese delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto relativamente alla attività di ispezione e di certificazione delle agenzie italiane di lavoro marittimo sono a carico dei richiedenti.

3. L'aggiornamento biennale di cui ai commi 1 e 2 assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.

4. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al capo XV, capitolo 2454, art. 30 dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza con la quale si richiedono le attività di cui all'art. 1.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. 1, foglio 1407

ALLEGATO

(articolo 2)

TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LE ATTIVITA' DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2016, N. 32:

A) ISPEZIONI EX ARTICOLO 6, COMMI 2,3,4 E 5:

A1) ISPEZIONI NAVI DA CARICO

- Visita iniziale, intermedia o di rinnovo:
  1) nave inferiore a 1.000 tonnellate di stazza lorda (GT) Tariffa € 301,91
  2) nave da 1.000 GT a 19.999 GT Tariffa € 345,04
  3) nave da 20.000 GT a 49.999 GT Tariffa € 388,17
  4) nave da 50.000 GT Tariffa € 431,30
- Visita addizionale Tariffa € 261,78
- attività resa fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) € 129,39

A2) ISPEZIONI NAVI PASSEGGERI

- Visita iniziale, intermedia o di rinnovo:
  1) nave inferiore a 1.000 tonnellate di stazza lorda (GT) Tariffa € 345,04
  2) nave da 1.000 GT a 19.999 GT Tariffa € 431,30
  3) nave da 20.000 GT a 49.999 GT Tariffa € 603,82
  4) nave da 50.000 GT a 99.999 GT Tariffa € 776,34
  5) nave da 99.999 GT Tariffa € 1121,38
- Visita addizionale Tariffa € 431,30
- attività resa fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) € 129,39

B) ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI EX ARTICOLO 4

B1) ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI EX ARTICOLO 4:

- Attività di rilascio certificato Tariffa € 129,39
- attività resa fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) € 129,39

B2) ATTIVITA' DI ISPEZIONE AGENZIE ITALIANE LAVORO MARITTIMO:

- Attività di certificazione Tariffa € 733,21
- attività resa fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) € 129,39

NOTA: * Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi in cui l'attività degli ispettori è resa in località diversa dal Comune in cui si trova la sede di servizio degli stessi, fermo restando l'onere diretto a carico dei soggetti richiedenti anche delle ulteriori spese di missione nazionali ed estere, stimate nelle seguenti Tabelle A, B, C e D (concernenti diaria, viaggio, vitto, alloggio, ecc).

I

TARIFFE PER ATTIVITA' RESA FUORI SEDE DA AGGIUNGERE AL COSTO FISSO DI EURO 129,39

In ambito nazionale:

Tabella A - Missione oraria (h. 12) con vitto a carico dell'Amministrazione

LOCALITA'	DIARIA	MAGGIORAZIONE	ORE DI VIAGGIO A/R	SPESE DI VIAGGIO A/R	TOTALE
- 250 Km	€ 6,14	€ 0,00	€ 12,00	€ 122,00	€ 140,14
			(1h andata + 1h ritorno)		
+ 250 km	€ 6,14	€ 0,00	€ 48,00	€ 177,00	€ 231,14
			(4 h andata + 4h ritorno)		
+ 250 aereo	€ 6,14	€ 0,00	€ 24,00	€ 244,00	€ 274,14
			(2h andata + 2h ritorno)		

Tabella B – Missione giorni 01 (uno) con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione

LOCALITA'	DIARIA	MAGGIORAZIONE	ORE DI VIAGGIO A/R	SPESE DI VIAGGIO A/R	ALBERGO	TOTALE
- 250 Km	€ 12,27	€ 17,00	€ 12,00	€ 122,00	€ 120,00	€ 283,27
			(1h andata + 1h ritorno)			
+ 250 km	€ 12,27	€ 17,00	€ 48,00	€ 177,00	€ 120,00	€ 374,27
			(4h andata + 4h ritorno)			
+ 250 aereo	€ 12,27	€ 17,00	€ 24,00	€ 244,00	€ 120,00	€ 417,27
			(2h andata + 2h ritorno)			

In ambito estero:

Tabella C - Costi complessivi stimati in euro delle missioni all'estero di durata standard di 3 giorni (2 notti) riferiti ad un ispettore:

DESTINAZIONE	DIARIA*	VIAGGIO A/R**	ALLOGGIO**	COSTO COMPLESSIVO
EUROPA DEL NORD	30 (120) x 3 = € 90	€ 264,00	€ 248,00	€ 602,00
EUROPA MEDITERRANEA	20 (80) x 3 = € 60	€ 248,00	€ 165,00	€ 473,00
ASIA ORIENTALE	32 (128) x 3 = € 96	€ 1.779,00	€ 145,00	€ 2.020,00
ASIA CENTRALE	29 (116) x 3 = € 87	€ 891,00	€ 153,00	€ 1.131,00
AFRICA DEL NORD	26 (105) x 3 = € 78	€ 427,00	€ 145,00	€ 650,00
AFRICA CENTRALE	24 (96) x 3 = € 72	€ 1.170,00	€ 102,00	€ 1.344,00
AFRICA DEL SUD	20 (80) x 3 = € 60	€ 965,00	€ 234,00	€ 1.259,00

AMERICA DEL NORD	29 (116) x 3 = € 87	€ 1.538,00	€ 225,00	€ 1.850,00
AMERICA CENTRALE	22 (88) x 3 = € 66	€ 1.630,00	€ 111,00	€ 1.807,00
AMERICA DEL SUD	25 (100) x 3 = € 75	€ 2.813,00	€ 128,00	€ 3.016,00
OCEANIA	18 (72) x 3 = € 54	€ 1.340,00	€ 159,00	€ 1.553,00

Diaria * la diaria intera (espressa tra parentesi) calcolata, secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 del M.E.F. e dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, in maniera generica sulla media delle città riferite a quella macro area geografica, è ridotta di ¾ se il vitto e l'alloggio sono gratuiti, ovvero a carico dell'armatore/proprietario dell'unità.

Alloggio**/Viaggio** i prezzi sono calcolati approssimativamente, tramite simulazioni di prenotazioni, prendendo in considerazione le compagnie aeree di linea (volo A/R) e hotel (tre stelle e due pernottamenti) secondo i prezzi riferiti al periodo corrente (dicembre 2017) di due città relative ad ogni macro area geografica e facendone la media.

Tabella D - Costo in euro aggiuntivo delle missioni per ogni giorno di permanenza successivo al terzo per ogni ispettore.

DESTINAZIONE	GIORNO SUCCESSIVO DIARIA*	GIORNO SUCCESSIVO ALLOGGIO**	COSTO COMPLESSIVO PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO AL TERZO
EUROPA DEL NORD	30 (120)	€ 124,00	€ 154,00
EUROPA MEDITERRANEA	20 (80)	€ 82,50	€ 102,50
ASIA ORIENTALE	32 (128)	€ 72,50	€ 104,50
ASIA CENTRALE	29 (116)	€ 76,50	€ 105,50
AFRICA DEL NORD	26 (105)	€ 72,50	€ 98,50
AFRICA CENTRALE	24 (96)	€ 51,00	€ 75,00
AFRICA DEL SUD	20 (80)	€ 117,00	€ 137,00
AMERICA DEL NORD	29 (116)	€ 112,50	€ 141,50
AMERICA CENTRALE	22 (88)	€ 55,50	€ 77,50
AMERICA DEL SUD	25 (100)	€ 64,00	€ 89,00
OCEANIA	18 (72)	€ 79,50	€ 97,50

Diaria * la diaria intera (espressa tra parentesi) calcolata, secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 del M.E.F. e dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, in maniera generica sulla media delle città riferite a quella macro area geografica, è ridotta di ¾ se il vitto e l'alloggio sono gratuiti, ovvero a carico dell'armatore/proprietario dell'unità.

Alloggio** il prezzo è calcolato approssimativamente, tramite simulazioni di prenotazioni prendendo in considerazione hotel (tre stelle) secondo i prezzi del periodo corrente (dicembre 2017) di due città relative ad ogni macro area geografica e facendone la media.

18A03971

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 2018.

Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto altresì l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», ed, in particolare, l'art. 7, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», ed in particolare l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», ed, in particolare l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», ed, in particolare, l'art. 7, comma 3;

Considerata l'importanza di acquisire, esaminare e condividere con la Commissione europea, nel periodo di applicazione sperimentale dei succitati decreti, i dati relativi agli impatti economici e sociali delle regolamentazioni adottate nelle more dell'applicazione degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Tenuto conto dell'approvazione da parte dello *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed* (ScoPAAF), sezione «*General Food Law*», del 16 aprile 2018, della proposta di regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme per l'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento laddove differente da quello dato per l'alimento;

Considerato che la Commissione europea ha ritenuto di valorizzare l'esigenza manifestata degli Stati membri, in sede di elaborazione finale dell'atto di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, di stilare linee guida atte a chiarire i contenuti del provvedimento normativo, stante la sua importanza pratica per gli operatori del settore e che tali linee guida verranno adottate sei mesi prima dell'applicazione del citato regolamento;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, mantenere l'efficacia dei provvedimenti nazionali adottati in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima degli alimenti, in ossequio ad un principio di continuità normativa e coerenza della regolamentazione nazionale, in vista dell'armonizzazione realizzata con il citato regolamento;

Considerato che la clausola di cedevolezza, prevista in tutti i richiamati decreti interministeriali fa riferimento al momento di entrata in vigore degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ai fini della prevista perdita di efficacia dei

provvedimenti nazionali con l'intento di evitare vuoti normativi e che, pertanto, le parole «entrata in vigore» si riferiscano ad un momento equivalente alla effettiva applicazione negli ordinamenti degli Stati membri della disciplina armonizzata approvata in sede europea e non, invece, ad una fase transitoria come quella intercorrente tra la pubblicazione degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e la data fissata per l'effettiva applicazione.

Decretano:

Art. 1.

Disposizione applicativa

1. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

2. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

3. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

4. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 maggio 2018

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 440

18A04002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2018.

Riepilogo degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». (Determina n. DG/854/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti i decreti del Ministro della salute 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Melazzini è stato, rispettivamente, nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di amministrazione resa in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia eco-

nomico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» e, in particolare, il comma 3, che disciplina le regole per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di Governo della spesa farmaceutica», ed, in particolare, il comma 7, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e che il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2016, n. 160, recante «Misure di Governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco»;

Visto il decreto 7 luglio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2016, che stabilisce le modalità operative di funzionamento del «Fondo per payback 2013-2014 e 2015», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la determinazione 20 ottobre 2016, n. 1406, avente ad oggetto «Attribuzione definitiva degli oneri di ripiano 2013-2014-2015 della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto-legge n. 113/2016, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio» convertito, con modificazioni, nella legge n. 160 del 2016, della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2016;

Vista la determinazione 31 gennaio 2018, n. 177, concernente «Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2018;

Visto il comma 390 del richiamato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che l'AIFA concluda, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, le transazioni relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del predetto art. 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, con le aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. che siano in regola con il versamento dell'importo dovuto a titolo di ripiano dell'eventuale sfondamento dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016, ai sensi del richiamato comma 389;

Visto il comma 391, del sopra citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che l'AIFA adotti, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 390, e comunichi, altresì, sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma;

Visti i pareri dell'Avvocatura generale dello Stato prot. n. 52294 del 30 gennaio 2018, n. 132514 del 12 marzo 2018 e n. 139247 del 15 marzo 2018, con i quali è stato approvato per la parte legale lo schema di accordo transattivo tipo, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, recante il «Testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», prevedendo, tra l'altro, la necessità della sottoscrizione delle transazioni anche da parte dei Ministeri vigilanti, nonché l'adesione delle regioni;

Visti gli accordi transattivi sottoscritti tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche ricorrenti, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 390, della legge di bilancio 2018, che sono risultate in regola con l'adempimento previsto dal citato art. 1, comma 389, della medesima legge di bilancio;

Visti gli importi indicati negli accordi transattivi sottoscritti da AIFA, che modificano le quote di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, di cui agli elenchi allegati alla determinazione n. 1406/2016;

Tenuto conto che i richiamati accordi transattivi divengono efficaci per la parte pubblica unicamente previa acquisizione della relativa adesione da parte delle regioni interessate, della sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute e dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimità;

Tenuto conto che l'AIFA, in ottemperanza ai richiamati pareri dell'Avvocatura generale, ha trasmesso gli accordi transattivi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della relativa sottoscrizione;

Considerato che è tuttora in corso il procedimento finalizzato alla sottoscrizione dei predetti accordi transattivi e che, pertanto, gli stessi non sono ancora efficaci per la parte pubblica;

Ritenuto di adottare la presente determinazione, pur nelle more della sottoscrizione dei predetti accordi transattivi e in mancanza della relativa efficacia, al fine di ottemperare a quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Determina:

Art. 1.

Riepilogo degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015

1. Il presente provvedimento approva l'elenco riepilogativo degli importi di ripiano a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 tiene conto degli importi derivanti dalla sottoscrizione degli accordi transattivi, ivi compresi quelli che devono essere restituiti in favore delle aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. a carico del «Fondo per payback 2013-2014 e 2015», di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2016, richiamato in premessa.

Art. 2.

Comunicazione degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma

1. Gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, come riportati all'Allegato 2, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, citato nelle premesse.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'efficacia della presente determinazione è condizionata all'efficacia degli accordi transattivi.

2. La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla determina sono consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco all'indirizzo: www.aifa.gov.it

18A04003

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 *Addendum* piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 98/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 che dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 54 del 2016, con la quale è stato approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 1022 del 22 dicembre 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione concernente la proposta di Addendum al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 con una assegnazione di complessivi 5.430,99 milioni di euro;

Considerato che il citato *Addendum* ha come obiettivo strategico generale quello di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica come delineata nel Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, riproponendo l'articolazione nei sei Assi già definiti nel Piano ed assegnando a ciascun Asse le seguenti risorse:

a) interventi stradali con risorse finanziarie a disposizione pari a 1.717,20 mln di euro,

b) interventi nel settore ferroviario con risorse finanziarie a disposizione pari a 2.026,50 mln di euro,

c) interventi per il trasporto urbano e metropolitano con risorse finanziarie a disposizione pari a 665,78 mln di euro,

d) messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente con risorse finanziarie a disposizione pari a 259,08 mln di euro,

e) altri interventi con risorse finanziarie a disposizione pari a 306,98 mln di euro,

f) rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma - Piano Sicurezza ferroviaria con risorse finanziarie a disposizione pari a 455,45 mln di euro;

Considerato che l'*Addendum* al Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per linee di azione e interventi, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e intervento e che rimanda alle regole di governance e alle modalità di attuazione previste dal Piano anche per ciò che attiene al Sistema di Gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto, che in data 9 novembre 2017 la Cabina di Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 - ha condiviso l'opportunità di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, ad esito di apposita concertazione con le Regioni, come preso atto nella successiva Cabina di Regia del 19 dicembre 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. È approvato l'*Addendum* al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo l'articolazione indicata in premessa, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria dell'*Addendum* al Piano è pari a 5.430,99 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. L'*Addendum* rimanda alle regole di governance e alle modalità di attuazione previste dal Piano anche per ciò che attiene al Sistema di Gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla delibera n. 54 del 2016 di approvazione del Piano.

4. L'Autorità politica per la coesione informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge n. 190 del 2014, che destina l'80 per cento delle risorse FSC 2014-2020 ai territori delle Regioni del Mezzogiorno e il 20 per cento al Centro-Nord.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione dell'*Addendum* al Piano.

6. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

anno 2016: 86,56 milioni di euro
anno 2017: 0,5 milioni di euro
anno 2018: 19,78 milioni di euro
anno 2019: 1,35 milioni di euro
anno 2020: 30 milioni di euro
anno 2021: 120 milioni di euro
anno 2022: 400 milioni di euro
anno 2023: 1.000 milioni di euro
anno 2024: 1.600 milioni di euro
anno 2025: 2.172,8 milioni di euro.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 790

ALLEGATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

ADDENDUM
PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020 (DEL. CIPE N. 54/2016)
DICEMBRE 2017

Premessa - Quadro di contesto

Nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Completata la fase di assegnazione ai vari strumenti previsti (Piani Operativi, Patti per lo sviluppo, Piani Stralcio), per la programmazione delle risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, tenuto conto delle indicazioni della Cabina di Regia di cui all'art. 1, comma 703, lett. *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in merito all'area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvato con la citata delibera CIPE n. 54/2016.

L'obiettivo principale dello strumento è quello di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica delineata nel Piano Operativo del MIT, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 (in primo luogo «Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete»).

L'impostazione strategica dell'Addendum e la scelta degli obiettivi risultano coerenti con:

1) il nuovo quadro normativo di riferimento che negli utimi mesi si è consolidato, in particolare il nuovo Codice degli Appalti che prevede l'emanazione di un Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica (PNTL) e di un Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) degli interventi considerati di rilevante interesse nazionale;

2) gli atti di pianificazione strategica e di programmazione già emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegati Infrastrutture 2016 e 2017 - «Connettere l'Italia» e «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»);

3) il Programma Operativo Nazionale «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e le previsioni contenute nei «Patti per il Sud» sottoscritti dal Governo con i Presidenti di Regione e Sindaci delle Città capoluogo del Mezzogiorno, per quanto riguarda le regioni meridionali;

4) l'esigenza di rafforzare la programmazione dei fondi comunitari con risorse aggiuntive e di integrarla con azioni complementari per il perseguimento degli obiettivi unitari di sviluppo e coesione.

La coerenza con le strategie delineate nel quadro di programmazione delle infrastrutture di trasporto, ed in particolare negli Allegati al DEF 2016 e 2017, consente di dare continuità all'obiettivo strategico generale del Piano Operativo MIT volto a migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa, superando le strozzature nella rete, con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile.

In particolare l'Allegato al DEF 2017 «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» individua per tutte le modalità connesse ai vari sistemi di trasporto (strade-autostrade, ferrovie, sistemi di trasporto rapido di massa delle città metropolitane, porti, aeroporti, interporti, ciclovie) i fabbisogni infrastrutturali con orizzonte pianificatorio 2030 a fronte dell'analisi del sistema nazionale attuale delle infrastrutture di trasporti e logistica e delle sue criticità; tali fabbisogni si traducono in una serie di interventi e di programmi in parte già in corso, in parte da realizzare.

Ne consegue che, nell'ambito degli interventi individuati dall'Allegato al DEF 2017, esiste un insieme di interventi candidabili al finanziamento tramite i fondi FSC, in quanto coerenti con gli obiettivi e le strategie di questa stagione pianificatoria e realizzabili in tempi brevi.

L'individuazione degli interventi si è basata sulla capacità degli stessi di perseguire gli obiettivi specifici declinati nel Piano Operativo FSC MIT 2014-2020, e quindi, in sintesi:

il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualità e tempi di percorrenza, e di trasporto delle merci, concentrandosi prioritariamente, a livello nazionale, sul completamento della rete centrale europea, a partire dai collegamenti alla rete TEN-T dei principali nodi urbani e produttivi (OS1);

il miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (OS2);

la riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il miglioramento della mobilità multimodale regionale, favorendo l'integrazione modale, i collegamenti multimodali, la mobilità sostenibile in aree urbane e l'accessibilità da e per i nodi urbani. Rientra in questo obiettivo anche il rinnovo del materiale rotabile per il Trasporto Pubblico Locale (OS3);

l'innalzamento livello di sicurezza dell'infrastruttura, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture ferroviarie, stradali (OS4).

Nella definizione degli interventi si è tenuto conto delle percentuali fissate per l'allocazione dei finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione (80% al Mezzogiorno e 20% Centro-nord).

Per quanto riguarda le Regioni del Mezzogiorno, l'entità delle risorse disponibili ha favorito la concentrazione delle scelte su interventi dalla forte valenza strategica, in una prospettiva di completamento delle grandi direttrici di trasporto già avviate nel corso degli ultimi anni.

Gli interventi individuati appartengono principalmente al sistema ferroviario e ai sistemi di trasporto rapido di massa nelle città metropolitane, in quanto sono quelli in cui il contributo statale è determinante, rispetto alle altre forme di co-finanziamento, per il completamento degli interventi in corso («invarianti») e, nello stesso tempo, esistono ancora ampi margini di risorse da reperire. In maniera più marginale, ma comunque non trascurabile, sono state individuate necessità di cofinanziamento anche per alcuni interventi rientranti nel sistema portuale e in quello delle «strade-autostrade». Infine, una quota residua è destinata agli investimenti su materiale rotabile innovativo, sia su gomma che ferroviario, a completamento della forte azione di rinnovo del parco rotabile con tecnologie a basso impatto ambientale già prevista nel Piano Operativo FSC MIT 2014-2020.

Per quanto riguarda il sistema ferroviario, il fabbisogno esplicitato dal nuovo Contratto di Programma (2017-2021) risulta coperto dal finanziamento statale per la prima annualità; ma la strategicità della cura del ferro, tanto più se rientra nell'ambito dei principali nodi urbani, è un punto fermo dell'attuale politica della mobilità a livello nazionale, per cui permangono esigenze di finanziamento importanti per gli anni successivi, e alcune marginalità per il primo anno. I servizi ferroviari, sia merci che passeggeri, sono destinati, infatti, a svolgere un ruolo primario con riferimento agli obiettivi di accessibilità, di sostegno alle politiche industriali di filiera, di sicurezza e sostenibilità ambientale e, non ultimo, di qualità della vita e competitività delle aree urbane e metropolitane, rispetto alle quali la rete ferroviaria si connota come infrastruttura essenziale anche a supporto dei servizi di trasporto locale. D'altro canto, l'impegno richiesto dalla gestione e dal potenziamento della rete ferroviaria la colloca in primo piano anche sul versante della valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, secondo una rinnovata capacità di programmazione orientata allo sviluppo di un sistema utile, snello e condiviso.

L'impegno prioritario per lo sviluppo degli investimenti deve quindi essere orientato nell'identificare un certo numero di direttrici ordinarie da velocizzare ai fini di aumentare i livelli di connettività ed accessibilità delle regioni non direttamente connesse al sistema AV (principalmente quelle del Mezzogiorno), con l'obiettivo di consentire tempi di accesso alla Capitale e ai principali nodi urbani, da tutte le altre principali aree urbane del paese, non superiori a quelli oggi garantiti, per distanze analoghe, dal sistema AV tradizionale. Unitamente a questa linea di azione, va incentivato quanto più possibile il consolidarsi, in ambito delle principali aree metropolitane, di un sistema inte-

grato di trasporti rapidi di massa, cioè sistemi metropolitani, sistemi tranviari e servizi ferroviari urbani interconnessi, tale da ribaltare la quota modale ancora troppo a favore della mobilità privata, verso una mobilità pubblica che sia rapida (trasporto «rapido»), efficiente ed efficace, in particolare che sia in grado di soddisfare le necessità di spostamento di un alto numero di passeggeri tramite lo stesso vettore (trasporto rapido «di massa»).

Nel presente Addendum vengono quindi proposti investimenti per interventi sul sistema ferroviario che rispecchiano questo quadro strategico e si propongono il conseguimento degli obiettivi descritti, tra quali:

il completamento dell'AVR sulla direttrice Napoli - Bari,

la velocizzazione della direttrice Adriatica,

la velocizzazione della Tirrenica sud

il nuovo collegamento Catania - Palermo nell'ambito della Direttrice Napoli - Palermo.

Per quanto riguarda le città metropolitane, l'attenzione è tutta rivolta verso quegli interventi di potenziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa delle principali aree urbane del Mezzogiorno:

per Napoli, il completamento della linea 1, l'estensione della linea 6, il miglioramento dei sistemi tecnologici delle linee esistenti,

per Cagliari il potenziamento della rete tranviaria,

per Messina il rinnovo e upgrading infrastrutturale della rete tranviaria,

per Catania l'estensione della Circumetnea.

Inoltre, a completamento dello scenario di potenziamento dei sistemi, viene previsto il rinnovo del materiale rotabile per il tpl utilizzando tecnologie innovative per le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia.

Per quanto riguarda il sistema portuale, sono stati individuati alcuni interventi per i quali sussiste la necessità di finanziamenti residui, tra i quali:

la camionale di Bari, opera attesa da anni che si rivelerebbe essenziale anche per il miglioramento della qualità della circolazione in tutte le aree oggi coinvolte dal transito dei mezzi pesanti diretti verso il porto,

il miglioramento dell'accessibilità marittima e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, con riferimento particolare alle interconnessioni con le ZES (zone economiche speciali), per alcuni dei porti principali del Mezzogiorno;

la valorizzazione dei porti che garantiscono la continuità territoriale con le isole campane.

Per quanto riguarda il sistema delle strade nazionale, nella scelta degli ulteriori interventi da finanziare, coerentemente con quelli individuati nell'Allegato al DEF 2017, si è tenuto conto, oltre che della rispondenza agli obiettivi precedentemente indicati, fra cui prioritari risultano gli interventi di manutenzione straordinaria e di valorizzazione dell'esistente, anche delle esigenze di completamento di interventi già parzialmente realizzati, necessari alla chiusura di alcune maglie della rete, e degli effetti sinergici generati, come:

il completamento della «Fortorina» in Campania, oltre che il completamento della viabilità del retroporto di Salerno,

il completamento del corridoio Potenza - A3 - Lagonegrese in Basilicata,

alcuni stralci funzionali della Jonica in Calabria,

l'itinerario Palermo Agrigento e Licodia - Eubea in Sicilia,

il completamento della Sassari-Olbia e dell'Iglesiente in Sardegna.

Per quanto riguarda il Centro-nord, la disponibilità di risorse più contenuta è stata indirizzata su interventi comunque di rilevante impatto strategico, sia per quanto concerne le infrastrutture finalizzate alla sicurezza sia per quelle destinate alla valorizzazione dei territori, sotto il profilo dell'accessibilità e della attrattività turistica.

Assi tematici e Azioni

La struttura complessiva del presente Addendum ripropone l'articolazione in sei Assi tematici e relative linee d'azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020:

A. Interventi stradali

B. Interventi nel settore ferroviario

C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano

D. Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente

E. Altri interventi

F. Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza ferroviaria.

All'interno di ciascuna linea di azione sono declinati gli interventi, individuati a valle di un percorso di confronto e condivisione con le Regioni e con i Concessionari delle reti di infrastrutture stradali e ferroviarie, tenuto conto dei seguenti criteri:

maturità progettuale e congruità della tempistica prevista;

coerenza strategica degli interventi con la programmazione nazionale e regionale;

capacità di raggiungere i target di realizzazione previsti dal Piano Operativo;

possibilità di attrarre risorse private e/o capitali aggiuntivi.

Per tutti gli interventi dell'Addendum trovano applicazione le regole di governance previste per il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare si applica il sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del medesimo Piano Operativo approvato con delibera CIPE n. 54/2016 e tutte le disposizioni contenute nella delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 25 e nella circolare del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017.

Asse tematico A: Interventi stradali - Totale:1.717,20 M€

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Umbria	Completamenti di itinerari già programmati	Bretella di collegamento dello stabilimento ASK TK di Terni con la strada Terni-Rieti	2,50
Umbria	Completamenti di itinerari già programmati	Intervento relativo all'integrazione della viabilità complanare nel Comune di Orvieto	8,00
Lazio	Completamenti di itinerari già programmati	Superstrada Orte-Civitavecchia (tratta Cinelli-Monteromano)	49,44
Campania	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento 1° lotto della SS 372 "Telesina"	133,75
Campania	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento viabilità retroporto SALERNO - II lotto porta ovest	60,00
Campania	Completamenti di itinerari già programmati	SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio	50,00
Basilicata	Completamenti di itinerari già programmati	Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655	153,00

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Calabria	Completamenti di itinerari già programmati	SS 106 Jonica - Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Palizzi Marina – Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 (ex UC9) Secondo stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata SUD	97,71
Calabria	Completamenti di itinerari già programmati	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	90,00
Calabria	Completamenti di itinerari già programmati	Collegamento dello svincolo di Montalto Uffugo alla S.S. n. 660	30,00
Calabria	Completamenti di itinerari già programmati	Collegamento dalla SS. 106 Jonica d al Santuario della Madonna di Polsi	20,00
Sicilia	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento SS 121 Bolognetta (stralcio lavori)	45,00
Sicilia	Completamenti di itinerari già programmati	Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500).	187,50
Sicilia	Completamenti di itinerari già programmati	Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis	177,50
Sicilia	Completamenti di itinerari già programmati	SS n. 417. Miglioramento del servizio e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria	99,40
Sicilia	Completamenti di itinerari già programmati	S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	17,15
Sardegna	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto)	20,00
Sardegna	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (2° lotto)	225,40
Sardegna	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2	30,00
Sardegna	Completamenti di itinerari già programmati	SS128 lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbi - 1° stralcio	10,00

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Piemonte	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	Completamento della sistemazione superficiale del Passante Ferroviario nel tratto compreso tra via Breglio e corso Grosseto e connessione del nuovo viale della Spina con il raccordo autostradale Torino-Caselle	10,00
Friuli Venezia Giulia	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	SR 355 - Variante esterna all'abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea a 3 ponti	9,30
Marche	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	Intervento di ottimizzazione della viabilità della SP 207	1,00
Marche	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	Intervento di ammodernamento della viabilità della Mezzina - I stralcio - IV lotto	8,00
Sardegna	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	SS130 Iglesiente - completamento e adeguamento svincoli Cagliari - Decimomannu	30,00
Sardegna	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	Lavori di costruzione della Circonvallazione di Olbia	11,80
Liguria	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana	3,50
P.A. Bolzano	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	SS 49 della Val Pusteria - Circonvallazione di Chienes	25,50
P.A. Bolzano	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Risanamento e ampliamento di strade in zone rurali e progetti di acqua potabile e antincendio	12,50
P.A. Trento	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Sistemazione Ponte Ceggio al km 10,205 della SP 65	1,20

Regione	Linea d’azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
P.A. Trento	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Sistemazione Ponte sul Torrente Rinassico - km 3,730 della SP 124	1,15
P.A. Trento	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Sistemazione Pent del Peles sulla SS 641	1,45
P.A. Trento	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71	0,95
Marche	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Intervalliva di Macerata e allaccio funzionale alla città - tratto Pieve - Mattei	3,00
Marche	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Intervalliva Tolentino - San Severino Marche	10,00
Marche	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale unico Marche Nord	20,00
Marche	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale di Macerata compresa la realizzazione del nuovo casello autostradale di Potenza Picena	11,00

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Marche	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale di Fermo	11,00
Marche	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale INRCA - Ancona Sud	11,00
Toscana	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	SR 71 - Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano	12,50
Toscana	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	SRT 74 - Ultimo lotto di adeguamento della SR. Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Nuovo Ponte sul Fiume Fiora"	8,20
Toscana	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	SRT 69 Variante di Ponte Mocarini	7,80

Asse tematico B: nel settore ferroviario - Totale:2.026,50 M€

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Molise	Completamento itinerari già programmati	Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola - Isernia - Campobasso 2^ fase	50,00
Campania	Completamento itinerari già programmati	Raddoppio e velocizzazione Frasso telesino - Vitulano III Lotto S.Lorenzo M. - Vitulano	215,00
Puglia	Completamento itinerari già programmati	Raddoppio Orsara - Bovino	501,00
Puglia	Completamento itinerari già programmati	Velocizzazione Adriatica: upgrading tecnologico Foggia - Bari - Brindisi	92,00
Puglia	Completamento itinerari già programmati	Stazione AV Foggia - Cervaro	20,00
Puglia	Completamento itinerari già programmati	Sistemazione del nodo di Bari	15,00
Basilicata	Completamento itinerari già programmati	Nuova linea Ferrandina - Matera	10,00
Sicilia	Completamento itinerari già programmati	Nuovo collegamento Palermo - Catania	866,00
Sicilia	Completamento itinerari già programmati	Caltagirone - Gela	90,00
Marche	Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia	Soppressione del passaggio a livello di Rosora - linea ferroviaria Orte - Falconara Marittima	2,00
Lazio	Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia	Interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Fossanova-Terracina	6,00
Campania	Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia	Nodo di interscambio modale di Vesuvio Est	25,50
Calabria	Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia	Velocizzazione Tirrenica Sud: variante Rosarno	100,00
Lazio	Collegamenti con i nodi urbani e produttivi, anche di "ultimo miglio	Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse	24,00
Lazio	Collegamenti con i nodi urbani e produttivi, anche di "ultimo miglio	Completamento ferrovia Formia-Gaeta ("Littorina")	10,00

Asse tematico C: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano - Totale: 665,78 M€

Regione	Linea d'Azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Umbria	Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia	Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra	5,00
Campania	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Metropolitana di Napoli - Linea 1: Tratta Dante-Garibaldi-Centro Direzionale	30,00
Campania	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Metropolitana di Napoli - Linea 6: Tratta Mostra - Arsenale - Deposito Officina Arsenale- 1° fase	210,50
Campania	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Ammodernamento funzionale e tecnologico della linea Metropolitana di Napoli 1 e miglioramento degli standard di sicurezza e comfort	27,32
Campania	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Completamento metropolitana di Salerno: tratta Arechi - Pontecagnano Aeroporto	100,00
Puglia	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari - Taranto	70,00

Regione	Linea d'Azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Puglia	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Sviluppo sistemi di trasporto rapido di massa	38,61
Sicilia	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Ferrovia Circumetnea Misterbianco - Paternò: Tratta Misterbianco - Belpasso	115,00
Sicilia	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Linea tranviaria di Messina: interventi di manutenzione e miglioramento del parco veicolare	6,79
Sicilia	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Linea tranviaria di Messina: opere di ripristino e manutenzione della linea	4,45
Sardegna	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Cagliari, Tranvia Linea 3: fornitura di 3 tram	9,30
Sardegna	Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari.	Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria Linea Quartu Sant'Elena con acquisto di 4 tram	48,81

Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente - Totale: 259,08 M€

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Abruzzo	interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;	Manutenzione Straordinaria sulla rete da riclassificare	5,84
Molise	interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;	Manutenzione Straordinaria sulla rete da riclassificare	12,29
Puglia	interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;	Manutenzione Straordinaria sulla rete da riclassificare	1,14
Calabria	interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;	SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto	151,00
Sardegna	interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;	SS 131 e SS 131 dir, SS 125, la SS 554, SS 672 e SS 389, interventi di manutenzione straordinaria	30,71

Regione	**Linea d'azione**		**Risorse finanziarie (ML€)**
Sardegna	interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;	SS130 Iglesiente - eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto	30,00
Piemonte	interventi per il miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico, attraverso opere di stabilizzazione di corpi franosi e di regolazione delle acque meteoriche.	Asse viario SS 34 - Messa in sicurezza versanti	25,00
Marche	interventi per il miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico, attraverso opere di stabilizzazione di corpi franosi e di regolazione delle acque meteoriche.	Consolidamento tratto in frana della SP 73 mediante opere di sostegno	2,10
Marche	interventi per il miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico, attraverso opere di stabilizzazione di corpi franosi e di regolazione delle acque meteoriche.	Messa in sicurezza della SP 70	1,00

Asse tematico E: Altri interventi - Totale: 306,98 M€

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Valle d'Aosta	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Lavori di completamento di un tratto di pista ciclabile tra Saint Marcel e Fènis	1,40
Friuli Venezia Giulia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Intervento per adeguare sismicamente la struttura del Liceo Grigoletti ed efficientare l'edificio	5,2
Friuli Venezia Giulia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Costruzione di nuovo edificio scolastico da destinare a scuola materna slovena a Savogna di Isonzo	1,6
Friuli Venezia Giulia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Adeguamento sismico edificio scolastico a Pradamano destinato a scuola secondaria di primo grado	0,98
Friuli Venezia Giulia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole Manna e Corsi a Trieste	2
Toscana	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e Ciclopista Tirrenica	5,00
Marche	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti	2,00
Marche	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano	2,00
Marche	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Interconnessione valliva: Ciclovia turistica del Metauro	8,00
Marche	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Interconnessione valliva: Completamento Ciclovia turistica dell'Esino	7,10
Marche	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Interconnessione valliva: Ciclovia turistica dell'Aso	6,60
Marche	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Fano dragaggio e manutenzione straordinaria delle strutture portuali	1,03
Marche	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Sennigallia dragaggio della Struttura portuale	0,85
Marche	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Numana dragaggio e manutenzione straordinaria della struttura portuale	0,93
Marche	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Civitanova Marche dragaggio e manutenzione straordinaria della struttura portuale	0,82

Regione	Linea d'azione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Marche	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di San Giorgio dragaggio della struttura portuale	0,25
Marche	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di San Benedetto del Tronto manutenzione straordinaria della struttura portuale di competenza regionale	0,12
Umbria	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Realizzazione di percorsi pedonale e ciclabili e sistemi di accesso ai centri storici	7,00
Umbria	Favorire l'accessibilità da e per i nodi urbani	Interventi di rigenerazione urbana	6,89
Lazio	Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano	Piste ciclabili (completamento attuazione Piano regionale)	10,00
Campania	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante	12,50
Campania	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Salerno: integrazione per indagini e prescrizioni MATTM	20,00
Puglia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Taranto Ricostruzione dell'impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo	18,80
Puglia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Taranto Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del Molo polisettoriale	15,00
Puglia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Taranto Rettifica del Molo San Cataldo e Calata 1	13,81
Puglia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Bari - Strada Camionale	90,00
Sardegna	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres - manutenzioni straordinarie	25,00
Sardegna	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Aeroporti Sardegna: Riqualificazione strutture di volo dell'aeroporto di Olbia	12,90
Sicilia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Catania: Manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzata a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali.	3,00
Sicilia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Messina - Rettifica della banchina I Settembre	7,90
Sicilia	Miglioramento sicurezza infrastrutture	Porto di Messina - Lavori di adeguamento ed ampliamento terminal logistico sul molo Norimberga	18,30

Asse tematico F: Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria - Totale: 455,45 M€

L'asse tematico F è dedicato alla strategia nazionale per il rinnovo del materiale rotabile dedicato al tpl, per tutte le modalità: ferrovie urbane, metropolitane, sistemi tranviari, filoviari e autobus su gomma.

Regione	Interventi	Risorse finanziarie (ML€)
Piemonte	Rinnovo Materiale Rotabile	24,00
Veneto	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	2,90
Emilia Romagna	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	2,53
Lazio	Interventi per il trasporto ferroviario: acquisto di nuovi treni ad alta capacità	54,71
Campania	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	69,19
Molise	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	4,51
Puglia	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	86,59
Calabria	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	51,29
Lombardia	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	7,27
Marche	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	0,80
P.A. Bolzano	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	1,20
Sardegna	Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	150,46

Quadro complessivo delle risorse

Assi		Mln Euro
A	Interventi stradali	**1.717,20**
B	Interventi nel settore ferroviario	**2.026,50**
C	Interventi per il trasporto urbano e metropolitano	**665,78**
D	Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente	**259,08**
E	Altri interventi	**306,98**
F	Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria	**455,45**
	TOTALE Infrastrutture	**5.430,99**

18A03973

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 458 del 14 maggio 2018

Codice pratica: VC2/2016/360.

Procedura n.: DE/H/3909/001-004/II/002.

Autorizzazione della variazione di tipo II: B.I.a.1.b).

Aggiunta del fabbricante Mylan Laboratories Limited (Unit 9), Plot No. 5, Road No. 12, J.N. Pharma City, Tadi Village, Parawada Mandal, Visakhapatnam - 531 021, Andhra Pradesh, India, del principio attivo etoricoxib avente il sostegno di un ASMF (version dated 05/2016) relativamente al medicinale ETORICOXIB SANDOZ, nelle confezioni:

043004011 - «30 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

043004023 - «30 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister al/al;

043004035 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

043004047 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

043004050 - «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

043004062 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

043004074 - «30 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister al/al;

043004086 - «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

043004098 - «30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

043004100 - «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043004112 - «60 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

043004124 - «60 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister al/al;

043004136 - «60 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

043004148 - «60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

043004151 - «60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

043004163 - «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

043004175 - «60 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister al/al;

043004187 - «60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

043004199 - «60 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

043004201 - «60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043004213 - «90 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

043004225 - «90 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister al/al;

043004237 - «90 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

043004249 - «90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

043004252 - «90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

043004264 - «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

043004276 - «90 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister al/al;

043004288 - «90 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

043004290 - «90 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

043004302 - «90 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al;

043004314 - «120 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

043004326 - «120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister al/al;

043004338 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

043004340 - «120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

043004353 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

043004365 - «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

043004377 - «120 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister al/al;

043004389 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

043004391 - «120 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/al;

043004403 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni, 1 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03943

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keforal»

Estratto determina AAM/PPA n. 462 del 16 maggio 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/620

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale KEFORAL

Confezione AIC n.:

022085056 - «500 mg compresse» 8 compresse;

022085068 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

022085082 - «1 g compresse» 8 compresse;

alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03960

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Sandoz GMBH».

Estratto determina AAM/PPA n. 461 del 16 maggio 2018

N. procedura: DE/H/001-002/II/002

Autorizzazione della variazione : B.I.a.1.b)

Aggiunta di un secondo ASMF (processo di liofilizzazione) per la sostanza attiva Caspofungin Acetato versione 02/2017.08.07 del produttore della sostanza attiva BrightGene Pharmaceutical Co., Ltd., Cina

relativamente al medicinale «CASPOFUNGIN SANDOZ GMBH», nella forma e confezioni:

044348011 - «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

044348023 - «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

Titolare AIC: Sandoz GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Kundl, Biochemiestrasse 10, CAP 6250, Austria (AT)

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03961

Autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 460 del 16 maggio 2018

Codice pratica: C1A/2017/3203.

Procedura n.: HU/H/XXXX/IA/020/G

COSYREL (HU/H/0390/01-04/IA/009/G); PRESTALIA (IT/H/375/001-002/IA/008/G);

TRIPLIAM (NL/H/2636/02-05/IA/016/G); VIACORAM (IT/H/374/001-002/IA/012/G)

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COSYREL nei dosaggi e confezioni di seguito indicati:

Confezione:

«5mg/5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256218 (base 10) 1B6LYU (base 32);

Confezione:

«5mg/5mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 044256220 (base 10) 1B6LYW (base 32);

Confezione:

«5mg/10mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256232 (base 10) 1B6LZ8 (base 32);

Confezione:

«5mg/10mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256244 (base 10) 1B6LZN (base 32);

Confezione:

«10mg/5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256257 (base 10) 1B6M01 (base 32);

Confezione:

«10mg/5mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256269 (base 10) 1B6M0F (base 32);

Confezione:

«10mg/10mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256271 (base 10) 1B6M0H (base 32);

Confezione:

«10mg/10mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 044256283 (base 32) 1B6M0V (base 32).

Principio attivo: bisoprololo fumarato/perindopril arginina.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PRESTALIA nei dosaggi e confezioni di seguito indicati:

Confezione:

«3,5 mg/2,5 mg compresse» 1 contenitore in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043148182 (base 10) 194SWQ (base 32);

Confezione:

«3,5 mg/2,5 mg compresse» 3 contenitori in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043148194 (base 10) 194SX2 (base 32);

Confezione:

«7 mg/5 mg compresse» 1 contenitore in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043148206 (base 10) 194SXG (base 32);

Confezione:

«7 mg/5 mg compresse» 3 contenitori in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043148218 (base 10) 194SXU (base 32).

Principio attivo: perindopril arginina/amlodipina besilato.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRIPLIAM nei dosaggi e confezioni di seguito indicati:

Confezione:

«5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407318 (base 10) 18G5DQ (base 32);

Confezione:

«5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407320 (base 10) 18G5DS (base 32);

Confezione:

«5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407332 (base 10) 18G5F4 (base 32);

Confezione:

«5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407344 (base 10) 18G5FJ (base 32);

Confezione:

«10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407357 (base 10) 18G5FX (base 32);

Confezione:

«10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407369 (base 10) 18G5G9 (base 32);

Confezione:

«10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407371 (base 10) 18G5GC (base 32);

Confezione:

«10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 042407383 (base 10) 18G5GR (base 32).

Principio attivo: perindopril arginina/indapamide/amlodipina besilato.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VIACORAM nei dosaggi e confezioni di seguito indicati:

Confezione:

«3,5 mg/2,5 mg compresse» 1 contenitore in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043147204 (base 10) 194RY4 (base 32);

Confezione:

«3,5 mg/2,5 mg compresse» 3 contenitori in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043147216 (base 10) 194RYJ (base 32);

Confezione:

«7 mg/5 mg compresse» 1 contenitore in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043147228 (base 10) 194RYW (base 32);

Confezione:

«7 mg/5 mg compresse» 3 contenitori in PP da 28 compresse

A.I.C. n. 043147230 (base 10) 194RYY (base 32).

Principio attivo: perindopril arginina/amlodipina besilato.

Titolare A.I.C.: LES LABORATOIRES SERVIER, con sede legale e domicilio fiscale in Suresnes Cedex, 50, rue Carnot, cap 92284, Francia (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni dei medicinali sopraindicati devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03962

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priorix Tetra»

Estratto determina AAM/PPA n. 459 del 14 maggio 2018

Codice pratica: VC2/2017/235.

Procedura n.: DE/H/0468/001-002/II/082/G

Autorizzazione delle variazioni tipo II: B.II.b.1.C E B.II.b.3.C)

Sostituzione dell'edificio RX16 attualmente autorizzato in Rixensart (Belgio) con l'edificio WN16 in Wavre (Belgio) per le fasi di formulazione, riempimento, liofilizzazione e apposizione del tappo del vaccino PRIORIX TETRA;

Introduzione di un nuovo ciclo di liofilizzazione del prodotto finito.

Relativamente al medicinale «PRIORIX TETRA», nelle confezioni:

038200010 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200022 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200034 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200046 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini polvere + 50 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200059 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi);

038200061 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi);

038200073 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala di solvente da 0.5 ml;

038200085 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale di solvente da 0.5 ml;

038200097 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 100 flaconcini + 100 fiale di solvente da 0.5 ml.

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming, 2, cap 37135, Italia, codice fiscale 00212840235.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03963

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbosen»

Estratto determina AAM/PPA n. 457 del 14 maggio 2018

Codice pratica: N1B/2018/1BIS.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBOSEN anche nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione:

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 033640638 (base 10) 102N5Y (base 32);

Confezione:

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 033640640 (base 10) 102N60 (base 32);

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 033640653 (base 10) 102N6F (base 32);

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 033640665 (base 10) 102N6T (base 32);

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 033640677 (base 10) 102N75 (base 32).

Principio attivo: mepivacaina cloridrato.

Titolare A.I.C.: INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. (codice fiscale 00050110527) con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia nord, 351, 53014 - Monteroni d'Arbia - Siena (SI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le nuove confezioni devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03964

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Villa San Giovanni.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it

18A03974

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1309 dell'11 maggio 2018, al Generale di Brigata Olla Francesco, nato il 16 settembre 1967 a Carbonia (CI), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Grande unità multinazionale schierata nel settore Ovest dell'Area di operazioni del Contingente delle Nazioni Unite in Libano, guidava audacemente gli assetti dipendenti con straordinaria competenza e ferrea determinazione, evidenziando un'autorevole e incisiva azione di comando. In un contesto operativo estremamente difficile, caratterizzato da forte instabilità e minaccia di attentati terroristici, promuoveva un'intensa ed efficace attività di sviluppo sociale, economico e culturale, favorendo la stabilizzazione dell'area di responsabilità e garantendo le condizioni di sicurezza necessarie allo sviluppo e al consolidamento del processo di pace. Splendida figura di Ufficiale generale carismatico di assoluto valore, che con il suo operato ha contribuito a elevare il prestigio della Nazione in ambito internazionale». Shama (Libano), 27 aprile - 17 ottobre 2017.

18A03996

Concessioni della croce d'argento e delle croci di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1305 del 4 maggio 2018, al Colonnello Iorio Luigi, nato il 23 giugno 1972 a Caserta, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force "Praesidium", in un contesto minacciato dalla presenza di Daesh, guidava con altissima perizia, efficacia e pragmatica concretezza gli assetti dipendenti in supporto alle Unità Zeravane contribuendo alla cattura di pericolosi elementi ostili appartenenti al sedicente Stato Islamico. Inoltre, a seguito del preoccupante innalzamento delle acque del bacino della Diga di Mosul, garantiva la sicurezza dell'intera area di responsabilità consentendo al Corpo Ingegneri statunitense di effettuare importanti opere finalizzate a scongiurare un'immane catastrofe. Splendida figura di Comandante motivato che, grazie ai brillanti risultati conseguiti, ha contribuito in maniera decisiva a conferire grande lustro e prestigio all'Esercito Italiano in ambito internazionale». Diga di Mosul (Iraq), febbraio - agosto 2017.

Con decreto ministeriale n. 1306 del 4 maggio 2018, al Tenente colonnello Divizia Paolo, nato il 19 giugno 1975 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione della Task Force "Praesidium", con lungimirante e tenace azione di comando guidava, durante un tentativo di penetrazione di elementi ostili nell'Area di responsabilità, l'unità sul terreno, coordinandosi mirabilmente con le Forze di sicurezza irachene e, attraverso una manovra di accerchiamento superbamente condotta, contribuiva alla cattura di 9 soggetti connessi al Daesh. Altresì, a seguito dell'innalzamento del livello delle acque del bacino della Diga di Mosul, garantiva la sicurezza dell'area consentendo al Corpo Ingegneri statunitense e al Ministero delle risorse idriche iracheno di regolare il flusso a valle della struttura scongiurando in tal modo un immane catastrofe per migliaia di persone. Eccezionale figura di ufficiale che, grazie ai brillanti risultati conseguiti, ha conferito grande lustro e onore all'Esercito Italiano in un contesto internazionale». Diga di Mosul (Iraq), febbraio - agosto 2017.

Con decreto ministeriale n. 1307 del 4 maggio 2018, al Capitano Blotta Vincenzo, nato il 9 settembre 1975 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Capo cellula operazioni della Task Force "Praesidium" coordinava con ferma determinazione e spiccata iniziativa, le pattuglie di sicurezza che, unitamente alle Forze di sicurezza irachene, neutralizzavano la penetrazione di elementi ostili nel settore di responsabilità, contribuendo alla cattura degli stessi. Altresì, in esito al preoccupante innalzamento del livello delle acque del bacino della Diga di Mosul, nel delicatissimo frangente dell'afflusso in zona di rifugiati provenienti dall' abitato di Mosul, si dimostrava ineguagliabile leader delle attività sul terreno garantendo significative condizioni di sicurezza nell'area. Chiarissimo esempio di ufficiale che ha contribuito in modo determinante a elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito Italiano in un contesto multinazionale». Diga di Mosul (Iraq), febbraio - agosto 2017.

18A03997

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1308 del 4 maggio 2018, al Generale di brigata Radizza Salvatore, nato il 27 aprile 1967 a Torino, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Capo della Missione militare bilaterale in Libano di assistenza alle Forze armate e di sicurezza libanesi, operava con straordinaria competenza e ineguagliabile dedizione al fine di dare massimo impulso alla missione in una realtà caratterizzata da elevata competitività internazionale. In particolare, concepiva e sviluppava un innovativo, efficace ed intelligente approccio concettuale e pratico volto a portare i Nuclei formatori nazionali presso le strutture addestrative indicate dai reparti beneficiari, al fine di soddisfare le esigenze della controparte ed interagire, con il massimo profitto, con molteplici platee di discenti, risultato vincente e pienamente condiviso dai corrispondenti libanesi. Chiaro esempio di Comandante dalle preclare virtù militari, che ha contribuito ad elevare il lustro della Nazione e dell'Esercito italiano in ambito internazionale». As Samayah (Libano), novembre 2016 - settembre 2017.

18A03998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 14 dicembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006104/CONS-L-76 del 9 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 14 dicembre 2017, concernente «Cumulo dei periodi assicurativi», di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

18A03999

Approvazione della delibera n. 23867/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 15 dicembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006345/ING-L-164 del 15 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23867/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 15 dicembre 2017, concernente la determinazione del tasso di

capitalizzazione, per l'anno 2017, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in misura pari all'1,5%.

18A04000

Approvazione delle delibere n. 18/2018 e n. 19/2018, adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 9 febbraio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006342/MED-L-109 del 15 maggio 2018 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 18/2018 e n. 19/2018 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 9 febbraio 2018, recanti rispettivamente:

perequazione pensionati: rivalutazione delle pensioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata: determinazioni;

rivalutazione importi regolamento del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata per l'anno 2018: determinazioni.

18A04001

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-132) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.